Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 17 agosto 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 187 DEL 17 AGOSTO 1950:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 28: **Municipio di Ferrara:** Obbligazioni sorteggiate il 5 giugno 1950. — **Società industria Bottoni e ing. A. Galletto, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 luglio 1950. — **Comune di Milano:** Elenco delle obbligazioni del Prestito unificato Milano 4 % estratte nella 65° estrazione eseguita nei giorni 10 e 11 luglio 1950 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Galliate (Novara):** Obbligazioni sorteggiate il 18 dicembre 1949. — **Società anonima di consumo, in Aosta:** Obbligazioni sorteggiate il 14 luglio 1950. — **Società per azioni Fratelli Mayr, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 5 giugno 1950. — **Amministrazione della Provincia di Cuneo:** Elenco delle obbligazioni provinciali di 1ª e 2° emissione sorteggiate il 12 luglio 1950. — **Città di Torino:** Elenco delle obbligazioni del Prestito Città di Torino 1933 sorteggiate il 6 luglio 1950 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Città di Torino:** Elenco delle obbligazioni del Prestito Città di Torino 1914 sorteggiate il 6 luglio 1950 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 aprile 1950, n. 582.

Provvedimenti a favore di coloro che hanno bonificato, prima del 24 maggio 1946, terreni minati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A coloro che, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, abbiano, a proprie spese, intrapreso lavori di bonifica di terreni di loro proprietà, ovvero di terreni demaniali, arenili e spiagge, avuti in concessione, anche se abbiano ultimato i lavori stessi dopo la data suindicata, è concesso dallo Stato, nei limiti di cui agli articoli seguenti, un concorso alla spesa sostenuta per detta bonifica.

Il concorso alla spesa è concesso all'usufruttuario, all'usuario, all'enfiteuta od al conduttore qualora la bonifica sia stata da essi eseguita e quando non siano stati rimborsati delle spese dal proprietario a norma del Codice civile.

Art. 2.

Il concorso alla spesa è corrisposto per la bonifica di quei terreni, arenili e spiagge per i quali risulti comprovato che essi erano stati minati.

Art. 3.

Il concorso alla spesa sarà della metà di quella insindacabilmente accertata dal Ministero della difesa, sentito il Comitato consultivo di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, sulla base della documentazione presentata dagli interessati e delle indagini eseguite.

Art. 4.

Il concorso alla spesa previsto dalla presente legge non è cumulabile con il risarcimento dei danni di guerra, in dipendenza del minamento, dal quale va detratto, ai sensi dell'art. 12 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543.

Art. 5.

Per l'accertamento della spesa di cui al precedente art. 3, saranno considerati di massima:

a) la paga degli operai;

b) i premi pagati per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

c) l'equo utile dell'imprenditore, se la bonifica sia stata eseguita ad impresa.

Nel caso di sminamento eseguito dal coltivatore diretto con mano d'opera familiare, questa va considerata, ai fini del presente articolo, come mano d'opera salariata.

Art. 6.

Le domande al Ministero della difesa di concorso alla spesa devono pervenire, debitamente documentate, ai Comandi di zona per la bonifica dei campi minati, nel cui territorio si trovano i terreni, arenili e spiagge bonificati, entro il termine perentorio di 120 giorni da quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Chiunque, al fine di conseguire il concorso alla spesa o di conseguirlo in misura maggiore presenta domande, certificati, dichiarazioni o altri documenti, nei quali sono esposte circostanze in tutto o in parte non rispondenti a verità, è punito con la multa da L. 10.000 a L. 50.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

La stessa pena si applica a colui che ha rilasciato i documenti sopraindicati.

Nei casi previsti nel primo comma del presente articolo l'interessato decade dal diritto al contributo stabilito dal precedente art. 1.

Art. 8.

La domanda di concorso alla spesa e i documenti giustificativi sono esenti dalle tasse di bollo.

Art. 9.

La spesa relativa all'applicazione della presente legge farà carico sul capitolo 253 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1949-50.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 aprile 1950

EINAUDI

De Gasperi — Pacciardi — Scelba — Piccioni — Vanoni — Pella — Aldisio — Segni — D'Aragona — Marazza — Togni

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni

LEGGE 8 luglio 1950, n. 583.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario, conclusa a Beirut fra l'Italia e il Libano, il 15 febbraio 1949.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare la Convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario conclusa a Beirut fra l'Italia ed il Libano il 15 febbraio 1949.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla sua entrata in vigore conformemente all'art. 23.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1950

EINAUDI

De Gasperi — Sforza — Piccioni

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni

Convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario fra l'Italia ed il Libano

Le Président de la République italienne, et le Président de la République libanaise,

Ayant résolu de conclure une convention pour le règlement amiable des différends qui pourraient s'élever entre les deux Pays, ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République italienne:

Son Exellence Monsieur Adolfo Alessandrini, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiare de la République d'Italie au Liban;

Le Président de la République libanaise:

Son Excellence Hamid Bey Frangie, Ministre des Affaires Etrangères et des Libanais d'Outre Mer;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement de la République libanaise s'engagent à soumettre à la procédure de conciliation prévue dans les articles 4 à 15 ci-après toutes les questions qui viendraient à les diviser et qui n'auraient pu être résolues par les procédés diplomatiques ordinaires.

En cas d'échec de la procédure de conciliation un réglement judiciaire sera recherché conformément aux articles 16 et suivants de la présente convention.

Art. 2

Les différends pour la solution desquels une procédure spéciale serait prévue per d'autres conventions en vigueur entre les Parties en litige seront réglés conformément aux dispositions de ces conventions.

Art. 3

1. S'il s'agit d'un différend dont l'objet, d'après la législation intérieure de l'une des Parties, relève de la compétence des autorités judiciaires ou administratives, cette Partie pourra s'opposer à ce que ce différend soit soumis aux diverses procédures prévues par la présente convention avant qu'une décision définitive ait été rendue dans les délais raisonnables par l'autorité compétente.

2. La Partie qui, dans ce cas, voudra recourir aux procédures prévues par la présente convention devra notifier à l'autre Partie son intention dans un délais d'un an, à partir de la décision susvisée.

Art. 4

Une Commission permanente de conciliation sera constituée dans les six mois qui suivront l'entrée en vigueur de la présente convention.

Cette commission sera composée de trois membres.

Les Hautes Parties contractantes nommeront chacune un commissaire choisi parmi leurs nationaux respectifs. Elles désigneront, d'un commun accord le président qui ne devra ni être ressortissant des Hautes Parties Contractantes, ni avoir sa résidence habituelle sur leurs territoires, ni se trouver à leurs services. Si, à

défaut d'entente, la nomination du président n'intervient pas dans le délai prévu à l'alinéa précédent, ou, en cas de remplacement, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, il sera désigné de la façon suivante:

Chacune des deux Hautes Parties Contractantes présente deux candidats pris sur la liste des membres de la Cour permanente d'arbitrage de la Haye en dehors des membres désignés par les Parties et n'étant les nationaux d'aucune d'elles. Le sort détermine lesquels des candidats ainsi présentés sera le président.

Les commissaires sont nommés pour trois ans. Ils seront réeligibles. Ils resteront en fonction jusqu'à leur remplacement et, entous les cas, jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Tant que la procédure n'est pas ouverte, chacune des Hautes Parties Contractantes aura les droits de révoquer le commissaire nommé par elle et de lui désigner un successeur. Elle aura aussi le droit de retirer son consentement à la nomination du président.

Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui viendraient à se produire par suite l'expiration de mandat, de révocation, de décès, de démission ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les nominations.

Art. 5

La Commission de conciliation sera saisie par voie de requête adressée au président, par les deux Parties agissant d'un commun accord, ou, à défaut, par l'une ou l'autre des Parties. La requête, après avoir exposé l'objet du litige, contiendra l'invitation à la Commission de procéder à toutes mesures propres à conduire à une conciliation.

Si la requête émane d'une seule des Parties, elle sera notifiés en même temps par celle-ci à l'autre Partie.

Art. 6

Dans un délai de quinze jours à partir de la date où l'une des Parties aura porté un différend devant la Commission de conciliation, chacune des Parties pourra, pour l'examen de ce différend, remplacer son commissaire par une personne possédant une compétence spéciale dans la matière.

La Partie qui userait de ce droit en fera immédiatement la notification à l'autre Partie; celle-ci aura, dans ce cas, la faculté d'agir de même dans un delai de quinze jours à partir de la date où la notification lui sera parvenue.

Art. 7

La Commission de conciliation se réunira, sauf accord contraire des Parties, au lieu désigné par son président.

Art. 8

La Commission de conciliation aura pour tâche d'élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes les informations utiles et de s'efforcer de concilier les Parties.

Après examen de l'affaire elle formulera, dans un rapport, des propositions en vue du réglement du différend.

Art. 9

La procédure devant la Commission de conciliation sera contradictoire.

La Commission réglera elle-même la procédure en tenant compte, sauf décision contraire prise a l'unanimité, des dispositions contenues au titre III de la Convention de la Haye du 18 octobre 1907 pour le réglement pacifique des conflits internationaux.

Art. 10

Les délibérations de la Commission de conciliation auront lieu à huis clos, à moins que la Commission, d'accord avec les Parties, n'en décide autrement.

Art. 11

Les Parties auront le droit de nommer auprès de la Commission des Agents, conseils et experts, qui serviront en même temps d'intermédiaires entre elles et la Commission, ainsi que de demander l'audition de toutes personnes dont le témoignage leur paraitrait utile.

La Commission aura, de son côté, la faculté de demander des explications orales aux agents, conseils et experts des deux Parties ainsi qu'à toute personne qu'elle jugerait utile de faire comparaître, avec l'assentiment de leurs Gouvernements.

Art. 12

Les Parties s'engagent à faciliter les travaux de la Commission de conciliation et en particulier à lui fournir, dans la plus large mesure possible, tous documents et informations utiles, ainsi qu'à user de tous les moyens dont elles disposent d'après leur législation pour lui permettre de procéder à la citation et à l'audition de tèmoins ou d'experts.

Art. 13

La Commission de conciliation présentera son rapport dans les quatre mois à compter du jour où elle a été saisie du différend, à moins que les Parties ne conviennent de prolonger ce délai.

Un exemplaire du rapport sera remis à chacune des Parties. Le rapport n'aura, ni quant à l'exposé des faits, ni quant aux considérations juridiques, le caractère d'une sentence arbitrale.

Art. 14

La Commission de conciliation fixera le délai dans lequel les Parties auront à se prononcer au sujet des propositions du réglement contenues dans son rapport. Ce délai ne dépassera pas trois mois.

Art. 15

Pendant la durée effective de la précedure, chacun des commissaires recevra une indemnité dont le montant sera arrêté de commun accord entre les Parties qui en supporteront chacune une partie égale.

Les frais généraux occasionnés par le fonctionnement de la Commission seront réparties de la même façon.

Art. 16

Si l'une des Parties n'accepte pas les propositions de la Commission de conciliation ou ne se prononce pas dans le délai fixé par son rapport, chacune d'elles pourra demander que le litige soit soumis à la Cour Internationale de Justice.

Dans le cas où, de l'avis de la Cour de Justice, le litige ne serait pas d'ordre juridique, les Parties conviennent qu'il sera tranchè *ex aequo et bono*.

Art. 17

Les Parties Contractantes établiront, dans chaque cas particulier, un compromis spécial déterminant nettement l'objet du diffèrend, les compétences particulières qui pourraient être dévolues à la Cour Internationale de Justice, ainsi que toutes autre conditions arrêtées entre elles.

Le compromis sera établi par échange de notes entre les Gouvernements des Parties Contractantes.

Il sera interprété en tous points par la Cour de Justice.

Si le compromis n'est pas arrêté dans les trois mois à compter du jour où l'une des Parties a été saisie d'une demande aux fins de réglement judiciaire, cheque Partie pourra saisir la Cour de Justice par voie de simple requête.

Art. 18

Si la Cour internationale de Justice établissait qu'une décision d'une instance judiciaire ou de toute autre autorité relevant de l'une des Parties contractantes se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec le droit des gens et si le droit constitutionnel de cette Partie ne permettait pas ou ne permettait qu'imparfaitement d'effacer par voie administrative les conséquences de la décision dont il s'agit, il serait accordé à la Partie lésée una satisfaction équitable d'un autre ordre.

Art. 19

L'arrêt rendu par la Cour Internationale di Justice sera exécuté de bonne foi par les Parties.

Les difficultés auxquelles son interprétation pourrait donner lieu seront tranchées par la Cour de Justice, que chacune des Parties pourra saisir à cette fin par voie de simple requête.

Art. 20

Durant le cours de la procédure de conciliation ou de la procédure judiciaire, les Parties Contractantes s'abstiendront de toute mesures pouvant ovoir une répercussion préjudiciable sur l'acceptation des propositions de la Commission de conciliation ou sur l'exécution de l'arrêt de la Cour Internationale de Justice.

Art. 21

Si une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire est pendante lors de l'expiration de la présente convention, elle suivra son cours conformément aux dispositions de la présente convention ou de toute autre convention que les Parties Contractantes seraient convenus de lui substituer.

Art. 22

Les contestations qui pourraient surgir, soit dans l'interprétation, soit dans l'exécution de la présente convention, seront soumises, directement par voie des simple requête, à la Cour Internationale di Justice.

Art. 23

La présente convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible et entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications qui aura lieu à Rome. Elle aura une durée de cinq ans à partir de la date de l'échange des instruments de ratification. Si elle n'est pas dénoncée six mois avant l'expiration de ce délai, elle restera en vigueur pour une nouvelle période de cinq ans et ainsi de suite.

En foi de quoi les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente convention et l'ont munie de leurs sceaux.

Fait à Beyrouth, le 15 février 1949.

Pour la République libanaise
HAMID B. FRANGIE

Pour la République italienne
ADOLFO ALESSANDRINI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

LEGGE 8 luglio 1950, n. 584.

Esecuzione del Protocollo fra il Governo della Repubblica d'Italia e il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia relativo ai materiali delle installazioni « Edeleanu » della « ROMSA » e scambio di Note, conclusi a Roma il 23 maggio 1949.

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il Protocollo fra il Governo della Repubblica d'Italia ed il Governo della Repubblica Federativa di Jugoslavia relativo ai materiali delle istallazioni « Edeleanu » della Raffineria Oli Minerali Società per azioni « ROMSA » e scambio di Note, conclusi a Roma il 25 maggio 1949.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo e scambio di Note suddetti.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte con parte dello stanziamento iscritto al capitolo 450 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50, che sarà stornato ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione ed esercizio medesimi.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 25 maggio 1949, conformemente alla alinea 6 del Protocollo di cui all'art. 1 della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SFORZA — LOMBARDO — SCELBA — PELLA — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

Protocole entre le Gouvernement de la République d'Italie et le Gouvernement de la Républiche Fédérative Populaire de Yougoslavie relatif aux matériaux des installations Edeleanu de la « ROMSA ».

Le Gouvernement de la République d'Italie et le Gouvernement de la République fédérative populaire de Yougoslavie ont convenu relativement aux matériaux des installations « Edeleanu » de la « Raffineria Oli Minerali Società per Azioni » (ROMSA), ce qui suit:

1. Le Gouvernement Italien mettra à la disposition du Gouvernement Yougoslave, au moment de l'entrée en vigueur du présent Protocole, les matériaux « Edeleanu » de la Société par actions « ROMSA », entreposés à Moggio Udinese auprès de la « Società italiana lavorazione liscive, (SILL) et à Milan (Musocco)).

2. Les matériaux susmentionnés seront receptionnés par un délégué du Gouvernement Yougoslave, à la présence d'un délégué du Gouvernement Italien, andéans deux mois à partir de l'entrée en vigueur du présent Protocole.

3. Le Gouvernement Italien consentira, pour l'expédition du materiel dont il s'agit, toutes facilités n'impliquant pas de frais à sa charge; il en permettra l'exportation et accordera les visas nècessaires aux experts yougoslaves qui viendront en Italie pour la livraison, ainsi qu'aux spécialistes italiens que les entreprises yougoslaves pourraient engager en Italie en vue du montage et de la mise en oeuvre en Yougoslavie du matériel en question.

4. Le Gouvernement Italien facilitera, dans le cadre des accords commerciaux en vigueur entre les deux Pays, l'achat et l'exportation, en Yougoslavie des autres matériaux nécessaires pour compléter les installations susdites.

5. Le Gouvernement Italien s'engage expressement à acheter par contrat de la Société par actions «ROMSA» le matériel dont à l'art. 1, ainsi qu'à régler avec la Société même toutes conséquences économiques de la cession faite au Gouvernement Yougoslave.

6. Le présent Protocole entrera en vigueur le jour de sa signature.

Fait à Rome, le 25 mai 1949

Pour la Yugoslavie
R. IVANCEVIC

Pour l'Italie
BRUSASCA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Rome, le 25 Mai 1949

Monsieur le Président.

J'ai l'honneur de Vous adresser la présente lettre pour Vous confirmer nòtre entente dans le sens que la cession au Gouvernement de la République Fédérative Populaire de Yougoslavie des installations Edeleanu de la « ROMSA », dont au Protocole en date d'aujour'hui, ne porte aucun préjudice aux intérêts italiens ou yougoslaves en rélation à l'Annéxe XIV au Traité de Paix entre les Puissances Alliées et Associées et l'Italie.

J'ai aussi l'honneur d'accuser réception d'une lettre identique, que Vous m'avez adressée a cette même date, et je saisis l'occasion pour Vous renouveler, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

BRUSASCA

Monsieur RAFO IVANCEVIC
Ministre Plénipotentiaire
Président de la Délégation de la République Fédérative Populaire de Jougoslavie - ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Rome, le 25 Mai 1949

Monsieur le Président.

J'ai l'honneur de Vous adresser la présente lettre pour Vous confirmer notre entente dans le sens que la cession au Gouvernement de la République Fédérative Populaire de Yougoslavie des installations Edeleanu de la « ROMSA », dont au Protocole en date d'aujourd'hui, ne porte aucun préjudice aux intérêts italiens ou yougoslaves en rélation à l'Annéxe XIV au Traité de Paix entre les Puissances Alliées et Associées et l'Italie.

J'ai aussi l'honneur d'accuser réception d'une lettre identique, que Vous m'avez adressée a cette même date, et je saisis l'occasion pour Vous renouveler, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

R. IVANCÉVIC

S. E. Giuseppe BRUSASCA
Sous Secrétaire d'Etat
Président de la Délégation italienne ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

LEGGE 15 luglio 1950, n. 585.

Modificazioni ai titoli I, II, IV e V della legge sul lotto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 48 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, numero 1933, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 2.

Gli articoli 6, 8, 17, 19, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 61 del regio decreto-legge precitato, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 6. — Le poste delle giuocate di estratto determinato sopra ciascuno dei 90 numeri per ciascuna sortita non possono oltrepassare nel loro insieme la somma di lire 500.000 per tutto il territorio dello Stato.

Il massimo della posta che può essere accettato per ogni numero deve corrispondere al quintuplo della somma predetta.

Il riparto di detta somma fra le Intendenze di finanza sarà stabilito con decreto del Ministro per le finanze, quello fra le ricevitorie della provincia, dall'Intendente di finanza nel modo determinato dal regolamento.

Le vincite che si siano verificate sulla sorte di estratto per poste accettate in eccedenza al limite suindicato sono proporzionalmente ridotte a quelle corrispondenti alla massima posta complessiva accettabile nella Provincia sul numero del vincente.

Art. 8. — Le giuocate si ricevono su bollettari a madre e figlia di valore determinato, stampati su carta filigrana di diverso colore a seconda del prezzo.

Le bollette del giuoco sono di lire 10, 25, 30, 50, 100, 500.

Con decreto Ministeriale possono essere istituiti altri tipi di bollettari o di bollette, anche a forma di schede, e possono essere soppressi quelli esistenti.

Art. 17. — La giuocata per tutte le 10 ruote non può essere inferiore a L. 50. L'intero prezzo può essere ripartito tra le sorti prescelte e la vincita corrisponde alla decima parte di quella che si ottiene con una giuocata per una sola ruota.

Con decreto Ministeriale può essere elevato o diminuito il limite per la giuocata per tutte le 10 ruote.

Art. 19. — Il giuoco sulla sorte di ambo, fatto con un numero contro gli altri 89, non può essere accettato per un importo inferiore:

a L. 10 per una sola ruota;
a L. 50 per tutte le 10 ruote.

Art. 34. — Il pagamento delle vincite viene effettuato presso le ricevitorie ove furono ricevute le giuocate quando l'importo non superi le L. 25.000.

Il pagamento delle vincite per un importo maggiore, comprese quelle denunciate agli effetti dell'art. 26, è disposto dalle Intendenze di finanza sedi di archivio. A tale effetto i giuocatori debbono presentare all'Intendenza direttamente o per mezzo dei ricevitori, le bollette vincenti, ritirandone ricevuta.

Nell'ipotesi prevista nel primo comma, il pagamento della vincita è effettuato dall'Intendenza di finanza, qualora il ricevitore non abbia fondi sufficienti o sorgano dubbi sulla regolarità della vincita.

L'Intendenza di finanza deve provvedere al pagamento delle vincite non oltre il termine di dieci giorni dalla presentazione.

La Commissione, di cui all'art. 24, deve riunirsi almeno una volta alla settimana per l'autorizzazione al pagamento delle bollette vincenti.

Art. 40. — L'Intendenza di finanza può autorizzare, previo nulla osta della Prefettura:

1) le lotterie promosse e dirette da enti morali, aventi scopi assistenziali, educativi e culturali, con vendita di biglietti staccati da registri a matrice in numero determinato, il cui importo complessivo per ogni singola operazione non superi la somma di L. 1.000.000.

La vendita dei biglietti deve essere limitata al territorio della provincia;

2) le tombole promosse e dirette da enti morali, purchè il prodotto netto di esse sia destinato a scopi assistenziali, educativi e culturali e purchè i premi non superino complessivamente la somma di lire 100.000.

La vendita delle cartelle deve essere limitata al Comune in cui la tombola si estrae e nei Comuni limitrofi e deve effettuarsi per il tramite delle ricevitorie del lotto;

3) le pesche o banchi di beneficenza, promossi e diretti da enti morali e da comitati di assistenza o beneficenza esclusivamente per fini assistenziali, educativi e culturali, purchè l'operazione sia limitata al territorio del Comune ed il ricavato non ecceda la somma di lire 1.000.000.

I premi delle operazioni, di cui ai numeri 1 e 3, debbono consistere soltanto in cose mobili, escluso il danaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.

Il Ministro per le finanze, con suo decreto, determina quante operazioni di quelle indicate nel presente articolo possono essere autorizzate annualmente da ciascuna Intendenza.

Art. 41. — Sulle operazioni, previste nell'art. 39, è dovuta soltanto la tassa di bollo di cui all'art. 88 della tariffa allegato *A*) al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268.

Sulle operazioni previste nell'art. 40, ferma la tassa di bollo, di cui al precedente comma, è dovuta una tassa di lotteria del 10 per cento sull'ammontare lordo della somma ricavata.

Sono esenti da tale tassa le lotterie e le pesche, previste nello stesso articolo il cui importo non superi la somma di lire 100.000.

Art. 42. — Il Ministero delle finanze può autorizzare i Comuni e le Provincie ed altri Enti morali ad aggiungere premi, da conferirsi mediante estrazione a sorte, ai prestiti da contrarre per opere di pubblica utilità nei soli casi in cui la somma destinata a premi non superi un quinto degli interessi annuali, ed il prestito sia rappresentato da obbligazioni indivisibili non inferiori a lire 1000 di valore nominale e con versamenti non minori di lire 200.

Art. 42-*bis*. — Per ottenere l'autorizzazione gli Enti promotori di operazioni di sorte debbono produrre apposita domanda con il piano dettagliato della operazione.

Art. 43. — I concorsi e le operazioni a premio di ogni specie, intesi ad accreditare determinati prodotti o ad eccitarne la diffusione e lo smercio, o aventi fini anche

in parte commerciali, come pure le vendite di merci al pubblico effettuate con offerte di premi o di regali sotto qualsiasi forma, non possono aver luogo se non sono preventivamente autorizzati nei modi determinati dal presente decreto, tanto se i premi siano offerti ai consumatori dei prodotti, quanto se siano offerti ai rivenditori.

Qualsiasi concorso od operazione a premio non può avere durata maggiore di un anno dalla data del decreto di autorizzazione.

Art. 44. — Sono considerati concorsi a premio le manifestazioni pubblicitarie, in cui i premi sono offerti ad alcuni soltanto dei partecipanti o su designazione della sorte, o in riguardo alla loro abilità, o ad altri determinati requisiti.

Sono considerate operazioni a premio:

a) le offerte di premi a tutti coloro che acquistano un determinato quantitativo di merci da una stessa ditta e ne offrono la documentazione, raccogliendo e consegnando un certo numero di figurine, buoni, etichette, tagliandi od altro;

b) le offerte di un regalo consegnato all'atto dello acquisto a tutti coloro che acquistano una determinata merce.

Art. 45. — I concorsi a premio, quando siano effettuati mediante sorteggio o con qualsiasi altro sistema, in cui l'assegnazione del premio si faccia dipendere dalla sorte, sono soggetti ad una tassa di lotteria nella misura del 10 per cento sul valore della massa dei premi, con un minimo di lire 5000, se il concorso si effettua in una sola provincia, e di lire 10.000 se si effettua in due o più provincie.

Allo stesso trattamento sono soggetti i concorsi misti, cioè quelli che rivestono insieme le caratteristiche di concorso e di operazione a premio.

Art. 46. — Se il valore dei premi promessi è determinato nel piano dell'operazione, la tassa proporzionale, di cui all'articolo precedente, è stabilita sul valore medesimo in via definitiva, senza riguardo al risultato e alla durata dell'operazione.

Se il valore dei premi non è preventivamente determinabile, viene fatta una liquidazione provvisoria della tassa sul valore presunto dichiarato dalle parti ed accettato dall'Amministrazione, e la liquidazione definitiva di conguaglio è eseguita alla fine dell'operazione.

Il conguaglio definitivo, sia a favore dell'Erario che delle ditte, deve essere effettuato alla fine dell'operazione dall'Intendenza di finanza.

Art. 47. — I concorsi in cui l'assegnazione dei premi si faccia dipendere dall'abilità dei partecipanti ed i concorsi pronostici, quando abbiano un fine anche in parte commerciale, sono soggetti ad una tassa di lotteria nella misura del 10 per cento sul valore della massa dei premi, con un minimo di lire 3000 se il concorso si effettua in una sola provincia, e di lire 10.000 se si effettua in due o più provincie.

Qualora i concorsi stessi siano indetti da editori di giornali, riviste e pubblicazioni in genere, esclusivamente per fini educativi e culturali, è dovuta la tassa di lire 1000 per ogni concorso.

Nulla è innovato relativamente ai concorsi pronostici previsti dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496.

Art. 49. — Le operazioni a premio di cui all'art. 44, lettere *a*) e *b*), quando sono limitate ad una Provincia, sono soggette ad una tassa di licenza variabile, secondo la seguente tabella:

per le società, ditte o persone, il cui reddito mobiliare di categoria *B* in atto nell'anno in cui è concessa l'autorizzazione:

a) non superi lire 100.000: lire 5000;

b) superi lire 100.000: lire 10.000.

Le dette operazioni a premio, invece, quando siano svolte in due o più Provincie, sono soggette ad una tassa di licenza variabile, secondo la seguente tabella:

per le società, ditte o persone il cui reddito mobiliare di categoria *B* in atto nell'anno in cui è concessa l'autorizzazione:

a) non superi lire 200.000: lire 10.000;

b) superi lire 200.000: lire 15.000.

La suddetta tassa fissa è dovuta per l'intero anno solare, qualora l'autorizzazione sia concessa nel primo semestre dell'anno ed è ridotta a metà qualora sia concessa nel secondo semestre.

L'applicazione della tassa di licenza è subordinata, però, alla condizione che i premi assicurati a tutti, considerati nel loro valore assoluto e non in relazione all'entità degli acquisti, siano contenuti nei limiti che sono fissati ogni anno con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'industria e commercio.

Qualora il valore dei premi sia per tutti superiore al limite stabilito, dovrà applicarsi la tassa proporzionale nella misura dell'8 per cento sul valore complessivo dei premi stessi: qualora invece il valore dei premi sia per alcuni contenuto nei limiti stabiliti nel decreto del Ministro per le finanze e per gli altri sia superiore a tale limite, è dovuta sui primi la tassa di licenza e sugli altri la tassa proporzionale dell'8 per cento.

Art. 50. — Sono esenti da tassa i concorsi e le operazioni in cui il premio è costituito da biglietti delle lotterie nazionali gestite dallo Stato, o da giuocate del lotto, con facoltà dell'Amministrazione di determinare nel decreto di concessione, in relazione all'importanza del concorso o delle operazioni a premio, il numero dei biglietti delle lotterie nazionali da acquistare o l'ammontare delle somme da convertire in giuocate del lotto.

Sono pure esenti i concorsi e le operazioni promosse dalle Casse di risparmio al fine di incoraggiare e infondere lo spirito di previdenza.

In ambedue le ipotesi prevedute nel presente articolo è sempre necessaria la preventiva autorizzazione del Ministro per le finanze.

Le autorizzazioni già concesse, che non siano conformi alle disposizioni del presente decreto, cessano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto predetto.

Art. 51. — I premi offerti debbono consistere solo in oggetti mobili, escluso il danaro e i titoli di prestiti pubblici e privati, salvo quanto è disposto dal primo comma dell'articolo precedente per i premi consistenti in biglietti delle lotterie od in giuocate del lotto.

Art. 54. — L'autorizzazione ad espletare concorsi ed operazioni a premi può essere negata, a giudizio insindacabile degli organi di cui agli articoli 58 e 59:

a) quando il congegno dei concorsi e delle operazioni sia tale da non garantire in pieno la pubblica fede, ed in particolare quando nei casi di assegnazione di premi mediante raccolta di figurine, buoni, tagliandi

od altro, si faccia uso di elementi chiave, dovendo essere decisivo ai fini del conseguimento del premio il numero e non la qualità delle figurine, buoni, tagliandi od altro;

b) quando i concorsi e le operazioni riguardano generi alimentari e generi di largo e popolare consumo, il cui elenco è reso pubblico con decreto previsto nell'articolo 49;

c) quando i concorsi e le operazioni siano ritenuti dannosi al pubblico interesse o turbino il normale andamento della produzione e del commercio nazionale.

Art. 56. — La concessione dell'autorizzazione è subordinata all'obbligo di fornire una cauzione intesa a garantire la effettiva corresponsione dei premi promessi.

In ogni caso la domanda di autorizzazione di concorsi e di operazioni a premio deve essere accompagnata dalla bolletta comprovante il versamento alla Sezione di tesoreria provinciale della somma di lire 2000 quale tassa di domanda. Tale somma non è in nessun caso restituita.

Art. 57. — Un funzionario dell'Amministrazione finanziaria deve essere delegato ad intervenire per la vigilanza di tutte le operazioni concernenti le manifestazioni.

Art. 58. — Per i concorsi e le operazioni a premio previsti all'art. 44, primo e secondo comma, quando non siano limitati ad una sola Provincia, nonchè per i concorsi e le operazioni a premi esenti da tassa, la domanda per ottenere l'autorizzazione, corredata dal piano dettagliato del concorso, o delle operazioni, dev'essere presentata al Ministero delle finanze, il quale decide in merito alla concessione dell'autorizzazione o al rigetto della domanda, sentito il parere di un'apposita Commissione interministeriale, composta di almeno due rappresentanti del Ministero delle finanze, e di almeno un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio.

La costituzione della Commissione deve risultare da un apposito decreto emesso dal Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'industria e commercio.

Nel concedere l'autorizzazione il Ministro per le finanze, determina, in via provvisoria e salvo conguaglio, l'importo della tassa di lotteria o di licenza.

Il decreto di autorizzazione viene consegnato a presentazione della quietanza comprovante il versamento della tassa alla Sezione di tesoreria provinciale.

Per quanto concerne la liquidazione della tassa è ammessa opposizione, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per le finanze.

Art. 59. — Per le operazioni a premio di cui all'articolo 44, secondo comma, limitate ad una sola Provincia, la domanda per ottenere l'autorizzazione corredata dal piano dell'operazione, deve essere presentata all'Intendenza di finanza del luogo ove ha sede il richiedente. L'intendente provvede alla concessione dell'autorizzazione e alla liquidazione della tassa dovuta, previo concerto con la Camera di commercio, dell'Industria e della agricoltura competente per territorio, alla quale spetta di pronunziarsi circa la opportunità della autorizzazione nell'interesse del normale andamento del commercio.

In caso di dissenso tra l'Intendenza di finanza e la Camera di commercio, gli atti sono rimessi al Ministro per le finanze il quale decide, sentita la Commissione interministeriale indicata nell'articolo precedente.

Contro il provvedimento dell'intendente di finanza è ammesso ricorso al Ministro per le finanze che decide, sentita la Commissione interministeriale sopra menzionata.

Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Art. 61. — La tassa liquidata con decreto del Ministro per le finanze e dell'intendente di finanza, che non sia stata pagata dalle parti, è riscossa coattivamente nelle forme e nei modi stabiliti per la riscossione delle tasse sugli affari.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Caprarola, addì 15 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 28 luglio 1950, n. 586.

Modificazione dell'art. 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, relativo all'ordinamento dello stato civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'art. 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è modificato come segue:

Art. 186: « Negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita e di matrimonio concernenti i figli naturali, l'ufficiale dello stato civile deve omettere ogni indicazione da cui risulta che la paternità o la maternità non è conosciuta.

Se si tratta di figlio naturale riconosciuto o legittimato, è indicato soltanto il nome del genitore o dei genitori che l'hanno riconosciuto o legittimato.

Il figlio naturale non riconosciuto nè legittimato, il quale è stato adottato, ed il figlio naturale riconosciuto successivamente alla adozione, deve essere indicato col solo cognome dell'adottante e come figlio di questo salvo che l'interessato richieda di far constare la sua qualità di figlio adottivo. Se l'adozione è stata compiuta da entrambi i coniugi deve farsi menzione dell'uno e dell'altro.

Il figlio naturale non riconosciuto, nè legittimato, il quale è stato affiliato con l'attribuzione del cognome dell'affiliante, deve essere indicato con questo solo cognome e come figlio di questo, anche se successivamente all'affiliazione ha avuto luogo il riconoscimento o la legittimazione e sempre che l'affiliazione non sia stata dichiarata estinta, a termini dell'art. 407 del libro primo del Codice civile, salvo che l'interessato richieda di

far constare la sua qualità di affiliato. Se l'affiliazione è stata compiuta da entrambi i coniugi, deve farsi menzione dell'uno e dell'altro.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai certificati di cittadinanza ed a quelli attestanti lo stato di famiglia ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 30 luglio 1950, n. 587.

Modificazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 26 ottobre 1947, n. 1328, recante norme per l'effettuazione della lotteria « Italia ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1328, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 2. — E' sostituito dal seguente:

I proventi della Lotteria nazionale « Italia », al netto della tassa di bollo, delle spese di organizzazione ed esercizio e dell'ammontare complessivo dei premi, sono ripartiti a favore dei seguenti enti nella misura a fianco di ciascuno indicata:

1° Croce Rossa Italiana	30 per cento
2° Ente « Il villaggio del fanciullo » di Gallipoli	20 »
3° Consorzio per la difesa della gondola di Venezia	15 »
4° Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto	10 »
5° Confederazione delle Misericordie, con sede in Firenze	10 »
6° Federazione « Pro infanzia mutilata »	15 »

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1950

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 30 luglio 1950, n. 588.

Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, all'Ente autonomo Fiera del Levante, una zona di arenile sita in Bari, della estensione di metri quadrati 34.342,50 già in uso a tale Ente e sulla quale questo ha costruito i padiglioni e le altre opere necessarie per il funzionamento della Fiera.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a vendere a trattativa privata all'Ente Fiera del Levante, per il prezzo di L. 8.000.000, la zona di arenile sita in Bari, della estensione di mq. 34.342,50, già in uso a tale Ente e sulla quale dallo stesso sono stati costruiti i padiglioni e le altre opere necessarie per il funzionamento della Fiera.

Il Ministro per le finanze provvederà all'approvazione del relativo atto con proprio decreto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 30 luglio 1950, n. 589.

Disposizioni per l'alienazione di navi mercantili a stranieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Fino al 31 dicembre 1953, le norme di cui agli articoli 156 e 1184 del Codice della navigazione sono estese all'alienazione di navi o carati di navi, in costruzione, ovvero già costruite ma non ancora nazionalizzate, per conto di cittadini, di società o di enti nazionali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PICCIONI — SIMONINI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1950.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Seponi », sito in comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 24 novembre 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Seponi » di pertinenza, come dagli atti, di Aveta Vincenzo fu Raffaele e De Filippo Giuseppe fu Francesco, riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa ad Aveta Vincenzo, fu Raffaele e De Filippo Giuseppe fu Giuseppe, livellari al comune di Castelvolturno, partita 68, foglio di mappa 32, particelle 17 170, per la superficie di Ha. 0.76.77 e con l'imponibile di L. 91,20.

Il fondo confina con la strada provinciale Capua-Castelvolturno, con la strada vicinale Seponi con Casella, con le proprietà Cepparulo Vincenzo di Matteo, Paolo Giuseppe fu Carmine ed altri.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 17 gennaio 1950 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Seponi » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 6.800 (seimilaottocento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1950

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1950
Registro Agricoltura e foreste n. 54, foglio n. 218. — BERITELLI

(3557)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1950.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Parco del Generale », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 19 dicembre 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Parco del Generale » di pertinenza, come dagli atti, di Noviello Arturo fu Carmine, livellario al comune di Castelvolturno, riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Noviello Arturo fu Carmine, livellario al comune di Castelvolturno, partita 373, foglio di mappa 39, particella 25/*b*, per la superficie di ettari 0.75.49 e con l'imponibile di L. 143,43.

Il fondo confina con le proprietà Arena Maria fu Raffaele e Auriemma Raffaele fu Giuseppe.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 24 gennaio 1950 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Parco del Generale » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 15.000 (quindicimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, 7 febbraio 1950

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1950
Registro Agricoltura e foreste n. 54, foglio n. 206. — BERITELLI

(3559)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1950.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « San Martino », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 13 febbraio 1950 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « San Martino », di pertinenza, come dagli atti, di Sementini Giustina fu Bernardo e comune di Castelvolturno e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Sementini Giustina fu Bernardo livellaria al comune di Castelvolturno, partita 760, foglio di mappa 39, particella 30, per la superficie di ettari 1.76.90 e con l'imponibile di L. 336,11.

Il fondo confina con la proprietà Arena Maria fu Raffaele, livellaria al comune di Castelvolturno.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 28 febbraio 1950 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « San Martino » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 22.000 (ventiduemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1950

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1950
Registro Agricoltura e foreste n. 54, foglio n. 211. — BERITELLI

(3558)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1950.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento, nella provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Catanzaro n. 8223 in data 1° giugno 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Jannone Pasquale rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata, con il sig. Giorgino Umberto della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Jannone Pasquale è sostituito con il sig. Giorgino Umberto quale rappresentante dei lavoratori nella Commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 luglio 1950

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(3479)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1950.

Caratteristiche per la produzione del formaggio « toma » e autorizzazione a venderlo in determinati Comuni.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Veduta la legge 2 febbraio 1939, n. 396, recante disposizioni integrative della disciplina della produzione e della vendita dei formaggi;

Considerata l'opportunità di concedere per il formaggio « toma » nei limiti e per gli scopi consentiti dalla nota *B*, alla tabella *A*, annessa alla legge suddetta, le deroghe alle norme per la produzione e il commercio dei formaggi duri;

Decreta:

Articolo unico.

In esecuzione di quanto disposto con la nota *B*) della tabella *A* allegata alla legge 2 febbraio 1939, n. 396, che reca norme integrative della disciplina della produzione e della vendita dei formaggi, la produzione e la vendita del formaggio « toma » con le seguenti caratteristiche:

formaggio a pasta dura, prodotto con latte di vacca o misto, non fermentato, con stagionatura non inferiore a tre mesi, con un tenore di grasso nella sostanza secca non inferiore al 18 %, sono consentite, per il consumo strettamente locale, nei seguenti Comuni:

Agliè, Ala di Stura, Alice Superiore, Alpette, Alpignano, Andrate, Angrogna, Balangero, Balme, Bar-

bania, Bardonecchia, Beinasco, Bobbio Pellico, Borgaro T., Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgone di Susa, Brandizzo, Brosso, Bruzolo, Bussoleno, Cafasse, Caluso, Cantoira, Caprie, Carema, Caselle Tor., Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Ceres, Ceresole, Cesana Torinese, Chialamberto, Chianocco, Chiomonte, Chiusa San Michele, Chivasso, Cintano, Ciriè, Claviere, Coassolo Torinese, Coazze, Collegno, Colleretto Castelnuovo, Condove, Corio, Cumiana, Cuorgnè, Esille, Fenestrelle, Fiano, Foglizzo, Forno Can., Frassinetto, Germagnano, Giaglione, Giaveno, Gravere, Groscavallo, Grugliasco, Ingria, Inverso Pinasca, Ivrea, Lanzo Torinese, Lejnì, Lemie, Levone, Locana, Lugnacco, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Mati, Mattie, Meana di Susa, Meugliano, Mezzenile, Mompantero, Monastero di Lanzo, Moncenisio, Montaldo Dora, Nichelino, Noasca, Nole, Novalesa, Orbassano, Ozegna, Pecco, Perosa Argentina, Perrero, Pessinetto, Pianezza, Pinasca, Pinerolo, Pont Canavese, Porto, Pragolato, Pralè, Quincinetto, Ribordone, Rivara, Rivarolo Canavese, Robassomero, Rocca Can., Ronco Canavese, Rorà, Roreto Chisone, Rubiana, Rueglio, Salabertano, Salza di Pinerolo, San Benigno Canavese, San Didero, San Germano Chisone, San Giorgio, San Maurizio Canevese, San Pietro Val Lemina, Sant'Antonio di Susa, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sextriere, Settimo Torinese, Settimo Vittone, Sparone, Strambino, Susa, Tavagnasco, Torino, Torre Pellice, Trausella, Trave, Traversella, Ulzio, Usseaux, Usseglio, Val della Torre, Valprato Soana, Venalzio, Venaria Reale, Vico Canavese, Vidracco, Villarfocchiardo, Villar Pellice, Villar Perosa, Vistrorio, Viù.

Roma, addì 27 luglio 1950

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

Il Ministro per l'industria e commercio
TOGNI

(3408)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1950.

Scioglimento della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Grosseto e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 2 ottobre 1946, con il quale è stato provveduto alla nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Grosseto nella persona del sig. Mazzini Badii;

Considerata l'opportunità di provvedere all'avvicendamento nelle cariche amministrative della Camera predetta;

Considerata l'opportunità di assicurare nelle more procedurali per la nomina dei nuovi organi la necessaria continuità di funzionamento della Camera stessa:

Decreta:

Art. 1.

La Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Grosseto è sciolta.

Art. 2.

Il Prefetto di Grosseto è nominato commissario straordinario della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Grosseto, in attesa che venga provveduto alla rinnovazione degli organi normali della Camera stessa ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 luglio 1950

Il Ministro per l'industria e commercio
TOGNI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(3475)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1959)

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 4

In applicazione dell'art. 9 del decreto Ministeriale 22 dicembre 1949, dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni Tesoro novennali 5% (1959):

Serie e numero del titolo provvisorio: Serie C, n. 60179. Ufficio che ha emesso il titolo provvisorio: Tesoreria provinciale di Venezia. Persona che ha denunziato il titolo: Mainardi Antonio fu Fortunato, dom. a Venezia San Polo, n. 2861. Capitale nominale: L. 50.000;

Serie e numero del titolo provvisorio: Serie E, n. 60763. Ufficio che ha emesso il titolo provvisorio: Tesoreria provinciale di Genova. Persona che ha denunziato il titolo: Scotti Giovanni fu Carlo, dom. a Polengo di Casalbuttano (Cremona). Capitale nominale: L. 500.000;

Serie e numero del titolo provvisorio: Serie A n. 141332. Ufficio che ha emesso il titolo provvisorio: Tesoreria provinciale di Ravenna. Persona che ha denunziato il titolo: Credito Romagnolo, sede di Faenza. Capitale nominale: L. 5.000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli provvisori smarriti.

Roma, addì 1° agosto 1950.

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3515)

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione

1° *semestre* 1950 *valevole pel* 2° *semestre* 1950

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato.				
	a) Consolidati:				
1	Rendita 3,50 % (1906)	74,60	72,85	67,32	65,57
2	» 3,50 % (1902)	71,70	69,95	64,71	62,96
3	» 3 % lordo	49,30	47,80	44,52	43,02
4	» 5 % (1935)	99,10	96,60	89,44	86,94
	b) Redimibili:				
5	Redimibile 3,50 % (1934)	75,45	73,70	68,08	66,33
6	» 3,50 % (Ricostruzione)	72,60	70,85	65,52	63,77
7	» 5 % »	95 —	92,50	85,75	83,25
8	» 5 % (1936)	94,20	91,70	85,03	82,53
9	Redimibile 3,50 % (Ricostruzione) ex tagliando	71,65	69,90	64,66	62,91
10	» 3,50 % (Legge 24 dicembre 1908, n. 731)	84,75	83 —	76,45	74,70
11	» 3 % (Legge 15-5-1910, n. 228)	84,50	83 —	76,20	74,70
12	Obbligazioni lavori risanamento città di Napoli 5 %	86 —	83,50	77,65	75,15
13	» Ferrovie Mediterranee-Adriatiche-Sicule 3 %	72 —	70,50	64,95	63,45
14	» Strade Ferrate Romane 3 %	99,50	98 —	89,70	88,20
15	» » » Maremmane 5 %	85 —	82,50	76,75	74,25
16	» » » Vittorio Emanuele 3 %	74,50	73 —	67,20	65,70
17	» » » Meridionali 3 %	72 —	70,50	64,95	63,45
18	» » » Torino-Savona-Acqui 3 %	92 —	90,50	82,95	81,45
19	» » » Udine Pontebba 5 %	78 —	75,50	70,45	67,95
20	» » » Lucca-Pistoia 3 %	83,50	82 —	75,30	73,80
21	» » » Cavallermaggiore-Alessandria 3 %	95,50	94 —	86,10	84,60
22	» Ferrovie Livornesi C. D. 3 %	71 —	69,50	64,05	62,55
23	» » » A. B. 3 %	81,50	80 —	73,50	72 —
24	Buoni del Tesoro N 5 % scadenza 15 aprile 1959	101,30	98,80	91,42	88,92
25	» » » N 5 % » 15 settembre 1950	102,55	100,05	92,55	90,05
26	» » » N 5 % » 15 aprile 1951	102,95	100,45	92,91	90,41
27	» » » N 4 % » 15 settembre 1951	100,80	98,80	90,92	88,92
28	» » » N 5 % convertiti	102,90	100,40	92,86	90,36
	Titoli garantiti dallo Stato.				
29	Obbligazioni Ferrovie Sarde 3 %	55 —	53,50	49,65	48,15
30	Cartelle Credito Comunale e Provinciale 4 %	87 —	85 —	78,50	76,50
31	» speciali Credito Comunale e Provinciale 3,75 %	76,87	75 —	69,37	67,50
32	» ordinarie » » » 3,75 %	176,87	175 —	159,37	157,50
33	Prestito Unificato Città di Napoli 5 %	57,50	55 —	52 —	49,50
34	Consorzio Credito per le Opere Pubbliche 5 %	88,50	86 —	79,90	77,40
35	» C. O. P. Istituto Ricostruzione Industriale 4 ½ %	98,75	96,50	89,10	86,85
36	» C. O. P. Serie Elettr. Ferrovie dello Stato 4 ½ %	86,95	84,70	78,48	76,23
37	» Credito Opere Pubbliche - Serie Città di Genova 5 %	88,50	86 —	79,90	77,40
38	» » » » » » » Roma 5 %	88,50	86 —	79,90	77,40
39	» » » » » » » Milano 5 %	90,50	88 —	81,70	79,20
40	» » » » » » » Milano 5 % (2ª emissione)	94,50	92 —	85,30	82,80
41	Credito Opere Pubbliche (Serie Speciale) 5,50 %	92,75	90 —	83,75	81 —
42	» » » (Serie trentennale) 6 %	98 —	95 —	88,50	85,50
43	I. R. I. Mare 4,50 %	90,30	88,05	81,50	79,25
44	I. R. I. Mare 4,50 % (optate)	81 —	78,75	73,13	70,88
45	I. R. I. Mare 5 %	90 —	87,50	81,25	78,75
46	I. R. I. Ferro 4,50 %	146 —	143,75	131,63	129,38
47	I. R. I. Ferro 4,50 % (optate)	118,50	116,25	106,88	104,63
48	I. R. I. Ferro 4,50 % Emiss. 1948	99 —	96,75	89,33	87,08
49	I. R. I. Ferro 4,50 % (optate) Emiss. 1948	93 —	90,75	83,93	81,68
50	I. R. I. Meccanica 5,50 %	90,50	87,75	81,73	78,98
51	Obbligazioni Società Nazionale Cogne 6 %	103 —	100 —	93 —	90 —
52	» » » » 6,50 %	107,75	104,50	97,30	94,05

Segue: **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione**

1° *semestre* 1950 *valevole pel* 2° *semestre* 1950

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stati esteri				
53	Prestito Ungherese 4,20 %	14,50	12,40	13,26	11,16
	Obbligazioni fondiarie e equiparate.				
54	Banca d'Italia 3,75 %	100,75	99 —	90,85	89,10
55	Istituto Italiano Credito Fondiario - Roma 5 %	91,50	89 —	82,60	80,10
56	» » » » - » 4 %	79,50	77,50	71,75	69,75
57	» » » » Conversione 4 %	100 —	98 —	90,20	88,20
58	» » » » 3,50 %	81 —	79,50	73,05	71,55
59	Istituto di Credito Fondiario Venezie 3,75 %	98,87	97 —	89,17	87,30
60	» » » » 4 %	88,40	86,40	79,76	77,76
61	» » » » Conversione 4 %	92,20	90,20	83,18	81,18
62	» » » » 5 %	92,50	90 —	83,50	81 —
63	» » » Venezia Tridentina 5 %	87 —	84,50	78,55	76,05
64	» » » » » Trento 4 %	79 —	77 —	71,30	69,30
65	» » » » » » Convers. 4 %	86 —	84 —	77,60	75,60
66	Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 5 %	86,75	84,25	78,33	75,83
67	Cassa di risparmio di Gorizia 5 %	86,50	84 —	78,10	75,60
68	Istituto di Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 4 %	82 —	80 —	74 —	72 —
69	» » » » » » Convers. 4 %	84 —	82 —	75,80	73,80
70	Credito Fondiario Sardo Roma 4 %	92,90	90,90	83,81	81,81
71	» » » » Conversione 4 %	99 —	97 —	89,30	87,30
72	» » » » 5 %	86,10	83,60	77,74	75,24
73	» » Banco Sicilia 5 %	86,50	84 —	78,10	75,60
74	» » » » 4 %	87 —	85 —	78,50	76,50
75	» » » » Conversione 4 %	82 —	80 —	74 —	72 —
76	» » » » 3,75 %	100,87	99 —	90,97	89,10
77	Credito Industriale Banco di Sicilia 5 %	102,50	100 —	92,50	90 —
78	Credito Fondiario Banco di Napoli 5 %	88,50	86 —	79,90	77,40
79	» » » » » 4 %	83 —	81 —	74,90	72,90
80	» » » » » Conversione 4 %	88 —	86 —	79,40	77,40
81	Casse di risparmio Milano 4 %	89,50	87,50	80,75	78,75
82	» » Conversione 4 %	97 —	95 —	87,50	85,50
83	» » » 3,50 %	86,75	85 —	78,25	76,50
84	Casse di risparmio di Milano 5 %	94 —	91,50	84,85	82,35
85	» » Bologna 5 %	90,50	88 —	81,70	79,20
86	» » » 4 %	93 —	91 —	83,90	81,90
87	» » » Conversione 4 %	94 —	92 —	84,80	82,80
88	» » » 3,50 %	91,75	90 —	82,75	81 —
89	Monte dei Paschi - Siena 5 %	92,80	90,30	83,77	81,27
90	» » - » 4 %	91 —	89 —	82,10	80,10
91	» » - » Conversione 4 %	98 —	96 —	88,40	86,40
92	» » - » 3,50 %	85,45	83,70	77,08	75,33
93	Opere Pie S. Paolo - Torino Conversione 4 %	93,50	91,50	84,35	82,35
94	» » » - » 5 %	93,10	90,60	84,04	81,54
95	» » » - » 3,50 %	82,25	80,50	74,20	72,45
96	Istituto Credito Impresa Pubblica Utilità 6 %	98,30	95,30	88,77	85,77
97	» » I. P. U. serie speciale Telefonica 6 %	102 —	99 —	92,10	89,10
98	» » Impresa Pubblica Utilità 5,50 %	93,75	91 —	84,65	81,90
99	» » 5,50 (Edison)	96,75	94 —	87,35	84,60
100	Istituto Credito Impresa Pubblica Utilità (Ventenn.) 6 %	98 —	95 —	88,50	85,50
101	» Nazionale Credito Edilizio 6 %	105,50	102,50	95,25	92,25
102	» » » » 3 ½ %	87,35	85,60	78,79	77,04
103	» » » » 5 %	75,10	72,60	67,84	65,34
104	Consorzio Mutui dannegg. Terremoto 4 %	85 —	83 —	76,70	74,70
105	» » » » Conversione 4 %	89 —	87 —	80,30	78,30
106	» Nazionale Credito Agrario Miglioramento 4 %	74,10	72,10	66,89	64,89
107	» » » » Convers. 4 %	77 —	75 —	69,50	67,50
108	» » » » » 5 %	84,30	81,80	76,12	73,62
109	Istituto Mobiliare Italiano 5,50 % (Credito Navale)	95,85	93,10	86,54	83,79
110	» » » 5 % (IX emiss.)	95,75	93,25	86,43	83,93
111	» » » 5 % (VII emiss.)	100,75	98,25	90,93	88,43
112	Istituto mobiliare italiano XII Emiss. 6 %	98 —	95 —	88,50	85,50
113	Banca Nazionale del Lavoro 4 %	94 —	92 —	84,80	82,80
114	» » » » Conversione 4 %	95 —	93 —	85,70	83,70
115	Credito Fondiario Banca Nazionale del Lavoro 5 %	91,50	89 —	82,60	80,10

(3631)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Favara, indetto con decreto Ministeriale del 28 febbraio 1950.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 28 febbraio 1950, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Favara;

Visto il decreto Ministeriale in data 30 giugno 1950, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851 nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Favara nell'ordine come appresso indicato:

N.	Nome	Punti	
1.	Abbaticchio Pietro	punti 91,86	su 132
2.	Cappello Agostino	» 87,50	»
3.	Rianò Enrico	» 86,27	»
4.	De Palo Vittorio	» 84,64	»
5.	Giacone Felice	» 83,96	»
6.	Cutaia Galogero	» 81,70	»
7.	Costanzo Giuseppe	» 79,45	»
8.	Indelicato Antonino	» 79,29	»
9.	Gaetani Leonida	» 77,94	»
10.	Lucchese Cosimo	» 77,72	»
11.	Ciccotta Luigi	» 77,10	»
12.	Grossi Artemio	» 76,95	»
13.	Fisicaro Giovanni	» 76,45	»
14.	Pracucci Giuseppe	» 76,43	»
15.	Bottega Luigi	» 75,97	»
16.	Ferraro Domenico	» 75,81	»
17.	Bitetti Giuseppe	» 75,79	»
18.	Galli Pietro	» 75,04	»
19.	Boeri Sergio	» 74,80	»
20.	Augeri Giuseppe	» 74,37	»
21.	Zito Francesco	» 74,20	»
22.	Adamo Luciano	» 74,05	»
23.	Di Santo Angelo	» 73,50	»
24.	Conte Egidio	» 72,52	»
25.	Loiacono Domenico	» 72,50	»
26.	Cataudella Andrea	» 71,76	»
27.	Giambitto Giuseppe	» 69,77	»
28.	Procaccini Pietro	» 67,47	»
29.	Sclafani Ugo	» 67,28	»
30.	Bonini Celso	» 66,95	»
31.	Fiduccia Benedetto	» 66,85	»
32.	Ferraro Vittore	» 64 —	»
33.	Bottrighi Luigi	» 63.95	»
34.	Fiorica Alfonso	» 63,50	»
35.	Milella Michele	» 61,22	»
36.	Coverlizza Mario	» 60,72	»
37.	Rotondaro Vincenzo	» 60,48	»
38.	Romano Antonio	» 60,36	»
39.	Tusa Francesco	» 60,15	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 luglio 1950

Il Ministro: SCELBA

(3544)

PREFETTURA DI VARESE

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 17282 San., in data 23 giugno 1949, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1946 ai vincitori del concorso bandito con il decreto prefettizio n. 15032-San. del 27 giugno 1947;

Visto che il dottore Daolio Mario (32° graduato), vincitore della condotta di Sumirago, ha rinunziato alla nomina per quella sede;

Dato atto che i dottori Angelo Bay Rossi (33° graduato), Nicola Geracioti (43°), Cabrini Giampietro (52°), Rainisio Matteo (65°), Leonardo Giudici (68°), Luigi Tenti (70°), e Cerreti Ercole (75°), hanno anch'essi rinunziato alla nomina, mentre è decaduto dalla medesima il dott. Luigi Ghezzi (71° graduato); dato atto che di conseguenza detta sede si è resa nuovamente vacante;

Considerato che il dott. Giuseppe Gouigoux, 78° in graduatoria, ha diritto alla nomina, a termine di legge;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Gouigoux, domiciliato a Belluno, via S. Ricci, n. 3 è assegnato alla condotta di Sumirago.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Varese, addì 24 luglio 1950.

Il prefetto: VINCENTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 17282-San., in data 23 giugno 1949, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti al 30 novembre 1946 ai vincitori del concorso bandito con il decreto prefettizio n. 15032-San., del 27 giugno 1947;

Dato atto che i dottori Stefano Morabito (36° graduato), Giuseppe Casale (37°), Domenico Conte (41), Giuseppe Frattini (42°), Ferdinando Azimonti (46°); Giuseppe Galli (64°), Matteo Rainisio (65°), Giulio Borgna (66°), Lino Capietti-Leonardo Giudici (68°), Ercole Ceretti (75°), Renato Lazzari (76°), e Giuseppe Gouigoux (78°), hanno rinunciato alla sede di Veddasca;

Dato atto che detta condotta è tuttora vacante e che ha diritto alla nomina, a termini di legge, il dott. Giovanni Pagliaini, 79° graduato, domiciliato a Campo Turco (Bolzano);

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Giovanni Pagliaini, domiciliato a Campo Turco (Bolzano), è assegnato alla condotta medica consorziale di Veddasca con Garabiolo di Maccagno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune-capo consorzio.

Varese, addì 24 luglio 1950.

Il prefetto: VINCENTI

(3546)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.